

Baloise Care

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2017

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

Le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con la documentazione contrattuale. Le informazioni dettagliate, che determinano la base e l'estensione dei diritti e doveri reciproci, si trovano all'interno del contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali (CC).

Il contratto è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

1. Chi siamo

Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel.

In Internet alla pagina www.baloise.ch

2. Chi è assicurato

Il **contraente** è la persona fisica o giuridica che necessita di una copertura assicurativa per sé e/o per altre persone e che a questo scopo stipula un contratto di assicurazione con la Basilese. Il contraente è il partner contrattuale della Basilese.

Le **persone assicurate** sono i dipendenti designati nel contratto di assicurazione e il contraente.

3. Cosa comprende la copertura assicurativa

Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la copertura assicurativa. Si tratta di una sintesi per consentire di orientarsi più facilmente. La descrizione completa della copertura assicurativa e delle sue limitazioni è riportata nelle condizioni contrattuali. La copertura assicurativa scelta dal contraente è indicata nel contratto.

Possono essere incluse le seguenti prestazioni.

→ Helpline

Con la Helpline della Basilese, in caso di preoccupazioni di tipo personale o professionale, i dipendenti e i familiari che vivono nella stessa economia domestica possono avvalersi 24 ore su 24 del consulto di specialisti esterni, come giuristi, psicologi, psicoterapeuti e management coaches, che possono essere contattati telefonicamente oppure direttamente in loco. Per chi chiama, questo servizio è gratuito, illimitato e garantisce l'anonimato.

→ Case Management Plus

Il Case Management Plus è un supporto mirato alla prevenzione e impostato sulle esigenze specifiche del contraente e può prevedere anche un servizio di coaching, di gestione dei conflitti o accertamenti in materia di medicina del lavoro al fine di evitare o limitare le assenze dei collaboratori. Previo consenso della persona assicurata, il contraente notifica la necessità di un sostegno individuale. Il numero massimo di casi di prestazione di cui la Basilese si fa carico in un anno civile dipende dal numero di collaboratori del contraente.

4. Chi può beneficiare della copertura assicurativa

Per quanto riguarda la Helpline, il dipendente è persona assicurata e avente diritto e vanta un diritto di credito diretto nei confronti della Basilese.

Per quanto riguarda il Case Management Plus, avente diritto è il contraente. È quest'ultimo a decidere quale dei suoi dipendenti può avvalersi di un servizio di coaching o di un'altra prestazione di consulenza.

5. Durata assicurativa e copertura territoriale

La copertura assicurativa sussiste per l'intera durata contrattuale ed è valida in tutto il mondo.

6. Inizio del contratto di assicurazione e della copertura assicurativa

Il contratto di assicurazione inizia a decorrere alla data in esso indicata. La copertura assicurativa per il singolo dipendente inizia nel momento in cui viene avviato il contratto di lavoro.

7. Durata e fine del contratto di assicurazione e della copertura assicurativa

Questo contratto è valido fintantoché, tra il contraente e la Basilese, è in vigore almeno un altro contratto di assicurazione che dà diritto all'assicurazione Baloise Care. Di seguito sono elencati i contratti che danno diritto alla stipula di un contratto Baloise Care:

- assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF
- assicurazione complementare LAINF per aziende
- assicurazione collettiva contro gli infortuni per persone non sottoposte alla LAINF
- assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia

Alla scadenza della durata contrattuale convenuta, il contratto di assicurazione si proroga tacitamente di 1 anno, se non viene disdetto per iscritto da una delle due parti al più tardi 3 mesi prima della scadenza.

Con la cessazione dell'ultimo contratto che dà diritto alla stipula di un'assicurazione Baloise Care, si estingue automaticamente anche il contratto Baloise Care stesso e ogni copertura assicurativa ad esso legata.

8. Modalità di pagamento del premio

Il premio per i dipendenti assicurati viene definito provvisoriamente ogni anno e deve essere pagato in anticipo. Il conteggio definitivo del premio viene effettuato allo scadere dell'anno assicurativo sulla base del numero dei collaboratori. La Basilese ha il diritto di verificare il numero dei collaboratori.

Pagando un supplemento, è possibile convenire anche pagamenti semestrali e quadrimestrali.

Se il contratto di assicurazione si estingue prima della scadenza dell'anno assicurativo, la Basilese rimborsa proporzionalmente al contraente il premio precedentemente versato. Se il contraente disdice il contratto di assicurazione in seguito a un caso di prestazione entro 12 mesi dalla stipula del contratto stesso, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero.

9. Conseguenze della mora nel pagamento e delle diffide

Se dopo diffida scritta il premio non viene pagato, la Basilese proroga il termine di pagamento di 14 giorni. Se il premio non viene saldato entro questo termine, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione della copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tutte le spese addebitate entro il termine fissato, il contratto di assicurazione può essere riattivato. Per la riattivazione della copertura assicurativa è determinante la data del pagamento. Per la durata dell'interruzione il contraente non ha diritto alla copertura assicurativa retroattiva.

Il contratto di assicurazione si estingue 2 mesi dopo la scadenza del termine di 14 giorni concesso nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non adisca le vie legali per ottenere il premio dovuto (procedura di esecuzione).

10. Obblighi del contraente e conseguenze delle violazioni degli obblighi

Se è compresa la prestazione Case Management Plus, il contraente deve comunicare per iscritto agli assicurati cosa prevede il Case Management Plus.

Il contraente ha l'obbligo d'informare per iscritto le persone assicurate in merito al contenuto essenziale del contratto, nonché alle modifiche e

allo scioglimento dello stesso (art. 3 cpv. 3 Legge sul contratto di assicurazione).

A tal fine, la Basilese gli fornisce la documentazione necessaria (informazione per gli assicurati).

In caso di violazione colposa degli obblighi imposti al contraente, la Basilese può disdire il contratto di assicurazione. Se la violazione colposa di un obbligo influisce sul verificarsi di un caso di prestazione o sulla sua entità, la Basilese ha la facoltà di ridurre o addirittura di rifiutare le prestazioni.

11. Fine del contratto di assicurazione e della copertura assicurativa

Il contratto di assicurazione termina con la disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto stesso. La disdetta deve avvenire per iscritto.

Chi effettua la disdetta	Motivi di disdetta	Termine di preavviso/ disdetta	Momento dell'estinzione
Entrambe le parti contraenti	Scadenza della durata contrattuale minima indicata nel contratto di assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di prestazione, per il quale la Basilese ha versato una prestazione	Al più tardi al momento del pagamento	14 giorni dopo il ricevimento della disdetta
Contraente	Aumento del premio, p.es. in seguito a modifiche tariffarie	Prima della scadenza dell'anno assicurativo	Ricevimento della disdetta
	Violazione dell'obbligo d'informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione, al massimo 1 anno dopo la stipula del contratto	Ricevimento della disdetta
Assicuratore	Violazione dell'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dalla constatazione della violazione	Ricevimento della disdetta
	Rifiuto di notificare il numero di collaboratori	30 giorni dal rifiuto	Ricevimento della disdetta
	Indicazione di un numero errato di collaboratori	30 giorni dall'accertamento	Ricevimento della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricevimento della disdetta
Motivi di estinzione del contratto		Momento dell'estinzione	
Cessazione dell'attività		Cessazione dell'attività	
Non sussiste più alcun contratto che dà diritto all'assicurazione Baloise Care		Analogamente alla data di scioglimento dell'ultimo contratto che dà diritto all'assicurazione Baloise Care	
Motivi di estinzione della copertura assicurativa della singola persona assicurata		Momento dell'estinzione	
Scioglimento del contratto di assicurazione collettiva		Scioglimento del contratto di assicurazione collettiva	
Uscita dalla cerchia delle persone assicurate		Uscita dalla cerchia delle persone assicurate	

12. Garanzia della protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente e corretto delle incombenze contrattuali, la Basilese deve ricorrere all'elaborazione elettronica dei dati. Il trattamento dei dati del contraente da parte della Basilese avviene in conformità alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Clausola di consenso: Ai fini dell'elaborazione dei dati, la proposta di assicurazione contiene una clausola di consenso con la quale il contraente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle disposizioni di legge.

Clausola di esonero dall'obbligo di mantenere il segreto: La trasmissione di alcuni dati, ad es. tramite un medico vincolato dal segreto professionale, necessita di un'autorizzazione speciale (esonero dall'obbligo di mantenere il segreto). Nella clausola di consenso è perciò contenuto anche un esonero dall'obbligo di mantenere il segreto professionale.

Trattamento dei dati: Per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usate, come la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese tratta i dati rilevanti per la stipula e la gestione del contratto, nonché per la liquidazione delle prestazioni, in particolare i dati del contraente risultanti dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di malattia. Se necessario, la Basilese può richiedere informazioni anche a terzi (ad es. medico, assicurazioni sociali). È altrettanto possibile un trattamento dei dati del contraente da parte della Basilese ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità interne di marketing. Nella proposta di assicurazione il contraente viene informato in merito al suo diritto di poter negare per iscritto alla Basilese l'uso dei dati personali a scopo pubblicitario.

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti i contraenti, se necessario la Basilese scambia i dati con assicuratori precedenti e riassicuratori e fornitori di servizi nazionali ed esteri. Per poter offrire ai contraenti una copertura assicurativa completa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in alcuni casi anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese deve ricorrere alla trasmissione dei dati all'interno ma anche all'esterno del gruppo.

Per l'assistenza e la consulenza del contraente, gli **intermediari** hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Basilese. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e a rispettare le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati solo se autorizzati dal cliente stesso.

Diritto d'informazione e di rettifica: A norma della Legge federale sulla protezione dei dati, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati i dati inesatti.

13. A chi rivolgersi in caso di reclamo

In caso di reclami si prega di rivolgersi a:

Basilese Assicurazione SA
Gestione dei reclami
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800
E-mail: reclami@baloise.ch

In qualità d'istanza di arbitro neutrale è a vostra disposizione anche:

Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva
Via G. Pocobelli 8, casella postale
6903 Lugano
www.ombudsman-assurance.ch

Condizioni contrattuali

A. Helpline

A1

Eventi assicurati

È assicurata la necessità di una persona assicurata di fare ricorso a una consulenza psicologica o giuridica in merito ai temi indicati alla cifra A3.

A2

Persone assicurate

¹ Sono assicurati tutti i dipendenti del contraente e i loro familiari. Sono riconosciuti come dipendenti anche gli apprendisti, gli stagisti e i dipendenti attivi nell'impresa assicurata sulla base di un contratto di fornitura di personale a prestito e il titolare dell'impresa stessa. I familiari aventi diritto sono il coniuge o il partner registrato del dipendente, il partner in concubinato e i figli o figliastri che vivono nella stessa economia domestica del dipendente.

² Non sono assicurati i collaboratori (e i loro familiari) di società estere controllate e di succursali del contraente e neppure i collaboratori stazionati all'estero.

³ La copertura assicurativa del singolo dipendente e dei suoi familiari si estingue nel momento in cui il dipendente esce dalla cerchia delle persone assicurate.

A3

Prestazioni assicurate

¹ Sono assicurate:

- a) la consulenza telefonica e l'acquisizione di informazioni secondo il capoverso 2;
- b) le consulenze personali secondo il capoverso 3.

² La Basilese offre 24 ore su 24 i seguenti servizi telefonici confidenziali.

a) Per tutte le persone assicurate:

- prima consulenza (ovvero un aiuto all'auto-aiuto) in caso di problemi psichici o di tipo giuridico (ad es. temi relativi alla vita professionale o privata come diritto del lavoro, stress, burnout, gestione dei conflitti, famiglia, relazioni) come anche
- raccolta di informazioni in merito a questioni pratiche (ad es. imposte, assicurazioni sociali, abitazione, finanze, debiti, questioni familiari, educazione, diritto successorio, diritto dei consumatori).

b) Per i superiori e per i responsabili del personale: consulenza in caso di situazioni complicate relative alla gestione del personale, cambiamenti organizzativi, conflitti o nell'affrontare eventi difficili (ad es. mobbing, violenza, molestie sessuali, infortuni gravi, licenziamenti).

³ In caso di problemi complessi dal punto di vista emotivo (ad esclusione di problemi di tipo giuridico), le persone assicurate hanno la possibilità di avvalersi di consulenze personali allo scopo di accertare la situazione, trovare una soluzione oppure di una seduta consultiva (fino a un massimo di 8 sedute). Le consulenze hanno luogo nei pressi del posto di lavoro. In alternativa, su richiesta della persona assicurata, possono essere svolte anche telefonicamente.

⁴ In entrambi i casi, che si tratti di una consulenza telefonica o di persona, la lingua utilizzata viene scelta dalla persona assicurata tra le seguenti: tedesco, francese, italiano, inglese.

⁵ La Basilese si assume l'obbligo di condurre tutte le consulenze in modo accurato, con competenza e perseguendo come scopo la ricerca di una soluzione. Tuttavia, la Basilese non può assumersi la garanzia di riuscita della consulenza. L'obiettivo della prima consulenza non è tro-

vare la soluzione al problema, bensì mostrare una possibile opportunità concreta per risolvere il problema. La consulenza in caso di questioni di tipo psicologico viene svolta da psicologi professionisti mentre i giuristi si occupano delle consulenze legali.

A4

Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- a) la consulenza in caso di questioni di tipo medico e qualsiasi tipo di trattamento medico o psicologico. Per trattamento si intendono le misure legate alla terapia di handicap, malattie e lesioni successive a una precedente diagnosi e gli accertamenti necessari per determinare una diagnosi;
- b) la tutela degli interessi nei confronti di terzi in questioni giuridiche;
- c) le consulenze in lingue diverse da quelle indicate alla cifra A3, capoverso 4.

A5

Procedura in caso di sinistro

Tutte le prestazioni consultive vengono erogate in nome della Basilese da parte di un fornitore di servizi da essa incaricato. Se la persona assicurata desidera una consulenza, può rivolgersi telefonicamente in qualsiasi momento a tale fornitore di servizi. Nella documentazione informativa per gli assicurati è indicato il numero di telefono della Helpline. Queste informazioni vengono messe a disposizione da parte della Basilese per il datore di lavoro e sono destinate anche ai collaboratori di quest'ultimo. Se cambia il fornitore, la Basilese fa pervenire al datore di lavoro la documentazione informativa per gli assicurati.

B. Case Management Plus

B1

Persone assicurate

L'azienda contraente è assicurata e avente diritto.

B2

Eventi assicurati

¹ È assicurata la necessità dell'azienda di ricevere sostegno nel caso in cui un collaboratore abbia problemi attuali o incombenti di tipo personale, di salute, professionali o sociali che possono influire negativamente sulla sua capacità lavorativa o che l'hanno già compromessa.

² Il contraente può avvalersi delle prestazioni previste dal Case Management Plus sia in via preventiva, per evitare i problemi che si stanno delineando per un collaboratore, sia in aggiunta ad altre coperture assicurative in caso di problemi già manifesti.

B3

Prestazioni assicurate

¹ Se il contraente si avvale del Case Management Plus, la Basilese fornisce le seguenti prestazioni:

- a) coaching del collaboratore in questione e delle persone a lui vicine (cerchia familiare e posto di lavoro);
- b) gestione dei conflitti;
- c) accertamenti in materia di medicina del lavoro.

² Nei casi indicati al capoverso 1 lettere a) e b), la Basilese fornisce le seguenti prestazioni:

- a) accertamento iniziale: chiarimento della situazione di partenza (problema, accordo per intervento precoce, consenso del collaboratore alla procedura),
- b) intervento: messa a punto della definizione degli obiettivi e di un piano di misure, dalle 3 alle 4 sedute di coaching o gestione dei conflitti da 2 ore ciascuna e una seduta conclusiva.

³ Nei casi indicati al capoverso 1 lettera c), la Basilese fornisce le seguenti prestazioni:

- a) colloquio di anamnesi (inclusa anamnesi lavorativa) e visita medica mirata, in caso di necessità con accertamenti specifici e colloquio con i medici curanti,
- b) accertamento della situazione dal punto di vista del collaboratore,
- c) valutazione finale (diagnosi, capacità lavorativa, prognosi, misure di trattamento, misure sul posto di lavoro, altre misure necessarie per la riacquisizione o il mantenimento della capacità lavorativa completa).

⁴ In tutti i casi, senza autorizzazione esplicita della persona interessata, né la Basilese, né il datore di lavoro possono prendere visione dei dati personali degni di particolare protezione.

B4

Limitazione della prestazione

¹ Le prestazioni assicurate vengono fornite solo se il collaboratore notificato dal contraente dà il proprio consenso per il Case Management Plus.

² Il numero massimo di casi di prestazione di cui la Basilese si fa carico durante ogni anno civile dipende dal numero di collaboratori del contraente. Per aziende fino a 10 collaboratori, si fa carico di un caso. Le aziende più grandi hanno diritto a un ulteriore caso di prestazione per ogni 10 collaboratori.

B5

Esclusioni

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- a) Le prestazioni che vanno oltre una consulenza per il collaboratore in questione (ad es. le spese per perizie mediche o prestazioni in natura di qualsiasi tipo).
- b) Casi minori e casi senza prospettive.

B6

Procedura in caso di sinistro

¹ Se il contraente vuole utilizzare il Case Management Plus per un collaboratore, è necessario informare per iscritto la Basilese.

² La Basilese decide come procedere e sceglie il coach.

B7

Procedura in caso di opinioni divergenti

Se la Basilese rifiuta una prestazione perché il caso è ritenuto di rilevanza minima o senza alcuna prospettiva, il contraente ha il diritto di far valutare la situazione da uno specialista previamente scelto in accordo con la Basilese. La Basilese anticipa le spese che, al termine del procedimento, saranno poi assunte dalla parte soccombente. Le spese ripetibili non sono rimborsate. Se entro 30 giorni dalla consegna del rifiuto della prestazione il contraente non richiede un procedimento di questo tipo, questo viene interpretato come rinuncia tacita. Se non viene raggiunto nessun accordo in merito allo specialista, la decisione viene presa da un giudice nell'ambito di un procedimento sommario presso la sede svizzera del contraente.

C. Disposizioni generali

C1

Sussidiarietà

Se per un sinistro rivendicato nell'ambito di questo contratto di assicurazione sussiste anche copertura assicurativa all'interno di un altro contratto di assicurazione, il contraente e le persone assicurate sono tenuti a rivendicare innanzitutto tale sinistro presso l'altro assicuratore. L'obbligo di prestazione della Basilese previsto da questo contratto sussiste solo nel caso in cui l'altro assicuratore non versi prestazioni per il sinistro in questione. Se l'altro assicuratore rifiuta la prestazione e viene quindi versata una prestazione da questo contratto, il contraente e le persone assicurate sono tenuti a cedere alla Basilese eventuali diritti derivanti dall'altro contratto di assicurazione.

C2

Informazioni per le persone assicurate

La Basilese consegna al contraente un foglio informativo da distribuire ai propri collaboratori (documentazione informativa per gli assicurati secondo l'art. 3 cpv. 3 LCA). Il contraente garantisce la consegna di questo foglio informativo anche ai nuovi collaboratori. Il contraente si assume inoltre l'obbligo d'informare immediatamente i suoi collaboratori quando questo contratto si estingue o viene sospeso.

C3

Validità temporale del contratto

¹ Il contratto di assicurazione inizia a decorrere alla data indicata nella polizza. Rispettando un preavviso di 3 mesi, il contratto può essere disdetto per iscritto per la data di scadenza. In mancanza di disdetta, il contratto si proroga tacitamente di un altro anno, al termine del quale può essere disdetto, sempre rispettando un preavviso di 3 mesi.

² Questo contratto è valido fintantoché, tra il contraente e la Basilese, è in vigore almeno un altro contratto di assicurazione che dà diritto all'assicurazione Baloise Care. Di seguito sono elencati i contratti che danno diritto alla stipula di un contratto Baloise Care:

- assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF
- assicurazione complementare LAINF per aziende
- assicurazione collettiva contro gli infortuni per persone non sottoposte alla LAINF
- assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia

Con l'estinguersi dell'ultimo contratto che dà diritto all'assicurazione Baloise Care, si estingue automaticamente anche il contratto Baloise Care.

³ In via straordinaria e rispettando il termine di disdetta di 3 mesi, la Basilese può disdire il modulo Helpline nel caso in cui il contratto tra la Basilese e il fornitore delle prestazioni di consulenza sia giunto a termine.

C4

Premio

¹ Il premio viene calcolato in base al numero dei collaboratori attivi nell'azienda del contraente. Per i collaboratori a tempo parziale è dovuto il premio intero. È determinante il numero di collaboratori al 31 dicembre di ogni anno.

² Il primo giorno di ogni periodo assicurativo (scadenza) il contraente paga il premio provvisorio fatturato dalla Basilese. Il conteggio definitivo del premio viene effettuato alla fine dell'anno assicurativo sulla base del numero dei collaboratori notificato dal contraente al 31 dicem-

bre dell'anno precedente. Il saldo risultante dal conteggio deve essere pagato entro 30 giorni. I saldi inferiori a 20 CHF non vengono né accreditati né addebitati.

³ La Basilese ha il diritto di verificare il numero dei collaboratori notificati. A tal fine può consultare tutta la documentazione rilevante.

⁴ Se nonostante aver ricevuto diffida in merito, il contraente non notifica il numero dei collaboratori, la Basilese ha il diritto di disdire il contratto con un preavviso di 30 giorni oppure di stimare il numero dei collaboratori e, su tale base, redigere un conteggio definitivo del premio. Il numero stimato dei collaboratori non deve superare del 50% quello dell'anno precedente. Questa limitazione non si applica nel caso in cui la Basilese dimostri, con probabilità preponderante (per es. in seguito a una fusione), che il numero dei collaboratori è aumentato di oltre il 50% rispetto all'anno precedente. La Basilese può avvalersi del suo diritto di disdetta anche nel caso in cui il numero dei collaboratori sia stato comunicato intenzionalmente sbagliato.

⁵ A partire dal ricevimento del conteggio del premio realizzato sulla base di una stima, il contraente ha 30 giorni di tempo per richiederne la correzione, presentando la dichiarazione. Sulla base di essa, la Basilese redige un nuovo conteggio definitivo del premio. Per le spese amministrative dovute alla stima e alla sua correzione successiva, la Basilese Assicurazioni può fatturare un supplemento di premio commisurato. Tale supplemento ammonta almeno al 5% e al massimo al 10% del premio annuo definitivo.

C5

Adeguamento del premio

¹ La Basilese può modificare i premi all'inizio di ogni anno assicurativo. La modifica viene comunicata al contraente al più tardi 30 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso.

² Se il contraente non è d'accordo con l'aumento del premio, può disdire parzialmente o completamente il contratto. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

C6

Spese

Le spese amministrative supplementari causate dal contraente o dalle persone assicurate sono a loro rispettivo carico. La Basilese può addebitare tali spese anche come importo forfaitario. L'importo di tali spese è indicato nella regolamentazione delle spese consultabile su www.baloise.ch

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch